

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 06-08-2018

In seguito di regolare convocazione il giorno **06** del mese di **agosto** dell'anno **2018**, alle ore **17.30** presso la **sede sociale** sita c/o Unicral Cesena in **via Altiero Spinelli, 60**, si sono riuniti i soci del **"Circolo Territoriale"** discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

1. Modifica dello Statuto con variazione nome CRT;
2. Adeguamento dello statuto alle normative di cui al Decreto Legislativo 117/2017
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. **Daniele Donini** il quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero **43** soci, in proprio o per delega;
- che sono presenti numero **7** componenti il consiglio direttivo

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed invita la stessa alla nomina del segretario.

Udito quanto sopra, l'assemblea, all'unanimità, chiama il sig. Gilberto Pirini, che accetta, a fungere da segretario.

Il presidente dà corso alla discussione sull'ordine del giorno.

1) Modifica dello Statuto con variazione nome CRT:

Il Presidente illustra all'assemblea i notevoli cambiamenti normativi che si sono succeduti in questi ultimi anni e come la legge 106/2017 e il D. Lgs. 117/2017 impone a tutte le associazioni di adeguare il proprio statuto per iscriversi nel registro unico del Terzo Settore scegliendo il tipo di associazione che si vuol essere. Dalle norme emerge con chiarezza che solo le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le associazioni di Volontariato (ASV) saranno associazioni fiscalmente privilegiate e quindi potranno fare attività istituzionali diverse verso i soci, i loro familiari e terzi senza che queste abbiano rilievo commerciale. Quindi si propone una sostanziale

riformulazione dello statuto adeguandolo alle norme citate e nelle more dell'applicazione di queste, anche alla legge 383/2000 e al D. LGS. 460/1987.

Il Presidente da lettura del nuovo statuto e lo pone in votazione.

L'assemblea approva il nuovo testo dello statuto e da mandato alla Presidenza di provvedere alla sua registrazione all'agenzia delle entrate e avviare le procedure per l'iscrizione dell'Associazione "CRT FITeL ROMAGNA" all'albo Nazionale delle APS.

2) Compatibilità e assorbimento regolamenti esistenti

Il presidente da lettura dei regolamenti attualmente in vigore.

Verificate le modifiche da apportare in funzione delle modifiche statutarie (riferimenti legislativi e nome associazione), conferma la congruità dei contenuti.

L'assemblea approva i regolamenti e da mandato al Consiglio Direttivo di provvedere ad apportare le modifiche necessarie.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 19,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

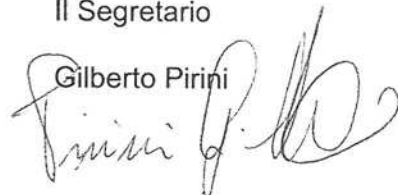
Il Presidente

Daniele Donini



Il Segretario

Gilberto Pirini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

È una fotostatica dell'originale esistente agli atti di questo

13 AGO, 2018

Ufficio, registrato a Cesena il

N. 1885 Serie 3 € 200,00

EURO due cento

IL DIRETTORE



Statuto Associativo CRT FITeL ROMAGNA
ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA



Sede, costituzione, durata, oggetto sociale 1885 MOD. 3
IL 12/09/2019 A. N. 1885

Art.1

E' costituita l'associazione Ricreativa, Culturale "Circolo Ricreativo Territoriale FITeL della Romagna", da ora denominato "CRT FITeL ROMAGNA".

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000 2000 di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale (APS).

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art.2

L'associazione ha sede in Cesena in Via Altiero Spinelli, 60 ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro e assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Principi e Scopi Generali del Circolo

Art. 4

L'associazione si pone come scopo statutario e attività istituzionale;

Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche d'interesse sociale;

Promozione e organizzazione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;

Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

Il Circolo è affiliato alla FITeL Regionale Emilia Romagna e tramite questo alla FITeL Nazionale.

Il CRT FITeL della ROMAGNA aderisce alla FITeL Regionale e uniforma il proprio statuto alle indicazioni della stessa. L'affiliazione alla FITeL Regionale è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla federazione Regionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Su mandato della FITeL Regionale, al CRT potrà essere demandato il ruolo di coordinamento dei CRAL presenti sul proprio territorio.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire a iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5

Possono essere soci del circolo tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi del Circolo stesso.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto a ottenere il rilascio della tessera e usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma d'iscrizione, ricorrere, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere dell'assemblea, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del Circolo e delle norme interne della FITeL.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo.

d) Partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni da esso assicurati.

e) Partecipare alle attività di altre associazioni o di altri CRT aderenti alla FITeL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRT.

Art. 7

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- Il Presidente (o la Presidenza);
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12

L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea dei soci:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina i Revoca i revisori dei conti quando previsti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

Art. 13

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere dell'assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali e pubblicate sul sito dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14

L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per cinque anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19

Il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili e il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano a un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 21

Il Collegio Sindacale (se eletto).

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.

c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione e al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
- Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
- Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;

Le somme di cui al punto precedente, s'intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 28

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla

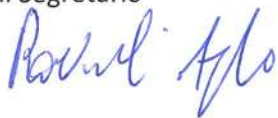
nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 29

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario



Il Presidente



Approvato dall'Assemble Straordinaria del 06/08/2018